



E.1.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 266 del 11 OTT. 2021

Città di Modica

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per la realizzazione di Infrastrutture e Reti Dati ad Alta Velocità sul Territorio Comunale.

L'anno duemilaventuno il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE alle ore 16,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluàrdo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 48131 del 06.10.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art.12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non necessita di ulteriori pareri;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.



E.I.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SETTORE X
MANUTENZIONI

Città di Modica

Prot. n. 48131 del 06 OTT. 2021

Oggetto: Approvazione Schema di Convenzione per la Realizzazione di Infrastrutture e Reti Dati ad Alta Velocità sul Territorio Comunale

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

- **Che** la realizzazione e lo sviluppo di una moderna rete di comunicazione elettronica in fibra ottica rappresenta un obiettivo strategico fondamentale per la crescita del paese, consentendo ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni di accedere ai servizi e contenuti che sono trasmessi attraverso le reti, nonché di ridurre il c.d. digital divide (ossia il divario esistente tra chi ha accesso a internet e chi invece ne è escluso);
- **Che** la Ermeslink è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultra larga in fibra ottica sul territorio comunale della città di Modica, assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, mediante il sistema a fibra ottica denominato FTTH, utilizzando ove è possibile i cavidotti, linee aeree, pozzetti interrati o altri pubblici impianti di proprietà dell'Ente sopra citato, per la distribuzione della fibra;
- **Che** la Ermeslink è un operatore di telecomunicazioni titolare di autorizzazione generale rilasciata dal competente ministero nell'anno 2013, autorizzata ad offrire servizi di comunicazione elettronica ed operare come ISP (Internet Service Provider);
- **Che** la rete che si intende realizzare è nota con l'acronimo FTTH, Fiber To The Home, letteralmente "fibra fino a casa" cioè una rete ultra veloce che arriva fino all'interno delle singole unità immobiliari, realizzata con tecnologia che consente il massimo delle performance dell'utilizzatore; Nelle zone, che non potranno essere coperte dai servizi FTTH, ad esempio a causa di difficoltà tecniche implementative o, per lo più, caratterizzate dalla presenza di case sparse, aventi caratteristiche orografiche complesse e scarso bacino di utenza, Ermeslink continuerà a garantire il rilascio di servizi in tecnologia FWA aventi banda nominale di accesso compresa tra 10

Mbps e 100 Mbps. In tal modo seppur con tecnologie differenti, il progetto di Ermeslink garantirà il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Agenda 2020 su tutto il territorio comunale;

- **Che** la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle Comunicazioni elettroniche" D.Lgs. 1/08/2003 n. 259;

- **Che** il d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 (il c.d. "decreto fibra") ha introdotto la disciplina relativa alla utilizzazione delle infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti che gestiscono altri servizi;

- **Che** in particolare, il D.Lgs. 33/2016, prevede all'art. 3 comma 2 che "ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza";

- **Vista** la richiesta di Ermeslink di sottoscrivere una apposita convenzione ai sensi del D.Lgs. 33 del 15/02/2016;

Considerato altresì che il progetto è da ritenersi per l'amministrazione strategico in quanto avere più banda oggi è il presupposto per essere pronti anche all'evoluzione futura richiesta dai cittadini e dalle aziende,

Atteso l'interesse comune di realizzare, così come in altre città, una rete in fibra ottica FTTH e che nessun onere economico grava a carico dell'Ente;

Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra le parti,

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3395 del 31.12.2020 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

PROPONE

1. **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. **Di approvare** lo schema della Convenzione tra questo Ente e Ermeslink per la realizzazione di infrastrutture e reti dati ad alta velocità sul territorio comunale di Modica;


3. **Di dare atto** che per la convenzione non necessita copertura finanziaria;

4. **Di dare mandato** al Responsabile P.O. del X Settore di sottoscrivere il predetto schema di Convenzione;

5. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

6. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile del Settore
Geom. Giorgio Scullo


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Scullo', written over the printed name 'Geom. Giorgio Scullo'.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li 05/10/2021

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2017.

Modica, li


Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 266 del 11 OTT, 2021

Il Segretario Comunale

N. _____ RAP.

**SCHEMA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E
RETI DATI AD ALTA VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE**

TRA

il **Comune di Modica**, (di seguito "Il Comune") _____, nella persona di _____ nato a _____, con sede a _____, in Via C.F. e P. I.V.A. _____ in qualità di Responsabile _____ e legale rappresentante, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____
Ermeslink, in qualità di operatore privato con sede legale in Modica Via Passogatta, 33 codice fiscale, partita IVA _____, nella persona di _____, nato a _____, C.F. _____ nella qualità di rappresentante legale della ditta individuale _____ di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" ed unitariamente come "le Parti".

PREMESSO

- Che la realizzazione e lo sviluppo di una moderna rete di comunicazione elettronica in fibra ottica rappresenta un obiettivo strategico fondamentale per la crescita del paese, consentendo ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni di accedere ai servizi e contenuti che sono trasmessi attraverso le reti, nonché di ridurre il c.d. digital divide (ossia il divario esistente tra chi ha accesso a internet e chi invece ne è escluso);

- Che la Ermeslink è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultra larga in fibra ottica sul territorio comunale della città di Modica, assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, mediante il sistema a fibra ottica denominato FTTH, utilizzando ove è possibile i cavidotti, linee aeree, pozzetti interrati o altri pubblici impianti di proprietà dell'Ente sopra citato, per la distribuzione della fibra;

- Che la Ermeslink è un operatore di telecomunicazioni titolare di autorizzazione generale

rilasciata dal competente ministero nell'anno 2013, autorizzata ad offrire servizi di comunicazione elettronica ed operare come ISP.(Internet Service Provider);

- Che la rete che si intende realizzare è nota con l'acronimo FTTH, Fiber To The Home, letteralmente "fibra fino a casa " cioè una rete ultra veloce che arriva fino all'interno delle singole unità immobiliari, realizzata con tecnologia che consente il massimo delle performance dell'utilizzatore; Nelle zone, che non potranno essere coperte dai servizi FTTH, ad esempio a causa di difficoltà tecniche implementative o, per lo più, caratterizzate dalla presenza di case sparse, aventi caratteristiche orografiche complesse e scarso bacino di utenza, Ermeslink continuerà a garantire il rilascio di servizi in tecnologia FWA aventi banda nominale di accesso compresa tra 10 Mbps e 100 Mbps. In tal modo seppur con tecnologie differenti, il progetto di Ermeslink garantirà il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Agenda 2020 su tutto il territorio comunale;

- Che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle Comunicazioni elettroniche" D.Lgs. 1/08/2003 n. 259;

- Che il d.lgs. 15 febbraio 2016 n: 33 (il c.d. "decreto fibra") ha introdotto la disciplina relativa alla utilizzazione delle infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti che gestiscono altri servizi;

- Che in particolare, il D.Lgs. 33/2016, prevede all'art. 3 comma 2 che " ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza";

- Che a tale riguardo, le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare la presente convenzione (di seguito "Convenzione") al fine di (i) regolamentare l'utilizzo sinergico delle

infrastrutture esistenti e l'impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d'intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale; nonché, (ii) prevedere modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi.

La presente Convenzione non costituisce alcun vincolo di esclusiva e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di altri progetti da parte di terzi operatori con finalità analoghe.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

2.1. La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti utilizzando infrastrutture esistenti ovvero realizzando, in proprio, nuove infrastrutture per la posa di una rete di comunicazioni elettroniche in fibra ottica;

2.2. La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all'esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi; condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l'efficienza e l'efficacia.

2.3. In particolare, Ermeslink provvederà a realizzare la propria infrastruttura di rete a banda ultralarga nel territorio del Comune di Modica in più fasi. La realizzazione delle fasi avverrà

con la richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione del Progetto;

2.4. La presente Convenzione, disciplina:

- le procedure amministrative da seguire per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali;

- gli standard tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;

- i reciproci rapporti tra Ermeslink e l'Amministrazione Comunale relativi:

alla verifica di pre-fattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;

alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti,

pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o

gestori.

Art. 3

Diritto d'uso di infrastrutture fisiche esistenti di proprietà del Comune

3.1. Ermeslink e il Comune convengono che il Comune concederà a Ermeslink i diritti d'uso delle infrastrutture fisiche esistenti nel suolo, sottosuolo e soprasuolo che sono di proprietà del Comune (di seguito le "Infrastrutture Esistenti"), affinché Ermeslink possa realizzare, posare e installare la sua rete in fibra ottica, nonché possa esercitare la successiva manutenzione di tale rete.

3.2. L'uso delle infrastrutture esistenti comporterà l'installazione di minitubi come previsto dalla normativa CEI di riferimento (e cioè fino ad un massimo pari al 70% della disponibilità complessiva del cavidotto), il cui numero verrà dettagliato nell'ambito della presentazione dell'istanza di cui al successivo art. 4, preceduto da una dichiarazione della società che attesti l'idoneità all'uso stabilito per tutte le tratte impiantistiche coinvolte, come richiesto dall'Ente.

3.3. L'uso delle Infrastrutture Esistenti include le infrastrutture che sono gestite direttamente dal Comune e quelle che il Comune ha affidato in gestione a operatori che le utilizzano per

l'erogazione di servizi pubblici (a titolo esemplificativo, servizio d'illuminazione pubblica).

In questo secondo caso, l'installazione dei minitubi da parte di Ermeslink deve tener conto delle esigenze di questi altri operatori e non può comportare una saturazione dello spazio presente nell'Infrastruttura Esistente, rilasciando verbale che attesti l'idoneità all'uso stabilito per tutte le tratte impiantistiche coinvolte, in quanto il cavo in fibra ottica dovrà lasciare al cavo di alimentazione esistente spazio sufficiente in modo tale da essere sfilato o sostituito agevolmente; Eventuali danni causati dagli impianti elettrici alla fibra ottica e/o viceversa in fase di installazione e successivamente, in fase di esercizio promiscuo, siano interamente a carico della medesima impresa utilizzatrice dei cavidotti sollevando da ogni onere e responsabilità l'Amministrazione Comunale.

3.4. L'uso delle Infrastrutture Esistenti va indicato nella comunicazione di cui al successivo articolo 4.

3.5. I minitubi, i cavi in fibra e i relativi apparati che Ermeslink installa nelle infrastrutture esistenti sono e rimangono in proprietà di Ermeslink che potrà iscrivere tali beni nei propri registri dei beni patrimoniali.

Resta inteso che le Infrastrutture Esistenti del Comune che siano utilizzate da Ermeslink rimangono di esclusiva proprietà del Comune.

Art. 4

Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per Infrastrutture Esistenti

4.1. A valle della stipula della presente Convenzione, nell'ambito della fase di progettazione e previa comunicazione al Comune, Ermeslink, avvalendosi anche di soggetto terzo delegato dalla stessa Ermeslink, effettua dei sopralluoghi visivi sulle Infrastrutture Esistenti di proprietà del Comune, volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle medesime per la posa dei minitubi che servono ad ospitare i cavi in fibra ottica, al fine di ridurre la necessità di scavi e l'impatto sulla viabilità.

4.2. In caso di esito positivo dei citati sopralluoghi, Ermeslink presenta al Comune una domanda di autorizzazione all'uso dell'Infrastruttura Esistente che serve alla realizzazione del Progetto, allegando:

a) il progetto che individua l'Infrastruttura Esistente, la tipologia di minitubi che vengono installati e gli eventuali interventi di adeguamento all'Infrastruttura Esistente che facilitano l'installazione dei minitubi e l'accessibilità agli stessi anche in funzione di successive attività manutentive (es. apertura di chiusini, realizzazione di parti di raccordo, ampliamenti degli spazi);

b) l'ulteriore documentazione conforme ai modelli indicati all'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

4.3. Il Comune, nell'ipotesi in cui la domanda autorizzativa riguarderà esclusivamente interventi relativi al riutilizzo dell'infrastruttura esistente, entro otto giorni dal ricevimento della domanda, emanerà apposito provvedimento autorizzativo espresso in modo formale ovvero per silenzio assenso ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni.

4.4. Ermeslink procederà quindi all'uso dell'Infrastruttura Esistente e, per l'effetto, all'installazione dei mini tubi, all'alloggiamento dei cavi in fibra e alla realizzazione di eventuali interventi sulla medesima infrastruttura esistente secondo quanto previsto nel sopra citato progetto relativo al riutilizzo. Ermeslink svolgerà tale attività in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità e saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada, secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinaire Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002. Durante gli interventi potrà essere necessario effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature. Si procederà poi con il ripristino con bitume a freddo in via

provvisoria.

4.5. Successivamente si procederà con le operazioni di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa di riferimento.

Art. 5

Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per nuove infrastrutture di rete

5.1. Per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, Ermeslink presenterà, direttamente o attraverso soggetti terzi dalla stessa delegati, apposita domanda di autorizzazione in relazione a ciascun Progetto. Tale domanda dovrà essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria preordinata al rilascio del titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente applicabile.

5.2. La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati:

- generalità del richiedente;
- indicazione del direttore/ referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;
- indicazione dell'impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell'avvio dei lavori; ubicazione dell'intervento; planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio;
- cronoprogramma di massima dei lavori, con indicativa suddivisione in lotti dell'intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino e indicare il periodo necessario per la realizzazione degli scavi al fine di determinare l'occupazione di suolo pubblico ;
- relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che potrà contenere l'indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali,

paesaggistici e archeologici, con evidenza della necessità di acquisire specifiche

autorizzazioni culturali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche.

5.3. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente. La copia

elettronica dovrà contenere:

tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;

gli elaborati grafici in formato dwg 2012 e in shape file secondo opportune codifiche in

utilizzo presso il Comune.

5.4. La domanda è formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 7, del Codice delle

comunicazioni elettroniche.

5.5. Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l'autorizzazione rilasciata

si intendono riferite a tutti gli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà

pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione

dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.

5.6. La predetta domanda sarà presentata, unitamente agli allegati, a mezzo PEC:

all'Ufficio del PUC nominato dal Comune, ai sensi del successivo art. 12;

alle Soprintendenze eventualmente interessate.

5.7. A seguito dell'ottenimento, ove necessario, dei nulla osta di cui all'art 7, il Comune

rilascerà entro un termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione alla realizzazione degli

interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.

5.8. Al fine di accelerare i tempi di attuazione del singolo Progetto, detta autorizzazione

potrà essere immediatamente rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti

nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della

Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell'autorizzazione per la restante parte degli interventi

a valle dell'ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.

5.9. Nel caso in cui il Comune ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o

integrative, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta a

Ermeslink, che entro e non oltre i successivi cinque giorni dovrà provvedere a fornire tali

integrazioni. La richiesta di chiarimenti determina l'interruzione del termine per la

conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di

quanto richiesto.

5.10. La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento

esplicito del Comune che sarà comunicato ad Ermeslink a mezzo PEC, sia mediante il

silenzio-assenso previsto dall'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

5.11. Considerato che Ermeslink attiverà procedure esecutive di tipo innovativo che

dovranno limitare al minimo i disagi per la collettività, il PUC potrà autorizzare interventi

anche in deroga al disposto del vigente Regolamento comunale.

5.12. Ottenuta l'autorizzazione, Ermeslink invierà al Comune la comunicazione di inizio

lavori del singolo Lotto, di norma quindici giorni prima della data di effettivo inizio dei

lavori. Per Lotto deve intendersi un'area territoriale comprensiva di più vie rientranti nel

singolo Progetto autorizzato.

5.13. Alla comunicazione di inizio lavori verrà allegato:

il cronoprogramma, che terrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quelle

legate a manifestazioni ed eventi pubblici; altre informazioni o documenti eventualmente

necessari per una migliore descrizione degli interventi. Per l'esecuzione di tali interventi sarà

a cura di Ermeslink l'apposizione di cartelli informativi all'inizio e alla fine della strada

interessata.

Art. 6

Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016

Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 33/2016, in particolare dagli articoli 4,

5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici

accordi integrativi, forme di collaborazione e sinergie mirate a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione dei lavori.

Art. 7

Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici

7.1. Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità pubblica degli interventi previsti da Ermeslink il Comune si impegna a collaborare con Ermeslink nell'individuazione delle più opportune e efficaci soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo nulla osta nel caso di vincoli culturali e paesaggistici e archeologici ovvero con altra amministrazione competente al rilascio del nulla osta nel caso di vincolo ambientale.

7.2. In merito al nulla osta delle Soprintendenze o di altra amministrazione competente, si precisa che non sarà necessaria l'acquisizione dello stesso, qualora l'intervento previsto nel Progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali ovvero su eventuali vincoli culturali o paesaggistici ovvero sia conforme alle modalità tecniche, tipologie standard di realizzazione e posa in opera preventivamente concordate negli specifici accordi e/o disciplinari eventualmente definiti con le Soprintendenze o con altre amministrazioni competenti in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.

7.3. Resta ferma in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di vincoli culturali e paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedurali ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. n. 31/2017, Legge n.113/2008; circolare MIBACT 37/2017).

Art. 8

Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale

8.1. Con la presente Convenzione il Comune autorizza Ermeslink, a seguito dei sopralluoghi

propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizione delle Soprintendenze, ad

utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:

micro trincea ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.L. n. 76/2020;

minitrincea;

minitrincea tradizionale;

posa in rete aerea.

8.2. In applicazione dell'art. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2016, Ermeslink potrà effettuare la posa

delle proprie infrastrutture di rete con la metodologia della c.d. micro trincea attraverso

l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2 a 4

cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), indifferentemente

dall'ambito urbano ovvero extraurbano e anche in prossimità del bordo stradale o sul

marciapiede. Tali dimensioni potranno essere ulteriormente ridotte, in caso di modifica o

integrazione della disciplina normativa applicabile. La trincea tradizionale sarà prevista solo

ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.

8.3. L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche

vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle

norme CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-

100/1, 64-100/2, 64-100/3, 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori

norme applicabili. Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme

tecniche di riferimento.

Art. 9

Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione

9.1 Nei casi di manutenzione programmata, Ermeslink comunicherà al Comune, con un

preavviso adeguato all'entità dell'intervento e di norma pari a trenta giorni, data ed ora di

inizio e fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura di rete. Decorso il predetto termine senza che il Comune comunichi il proprio dissenso, l'intervento si intende autorizzato e verrà eseguito da Ermeslink tenendo conto della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

9.2 Nei casi di interventi di riparazione su guasto o urgenza, Ermeslink provvederà ad avviare le relative attività, anche tramite soggetti terzi, tenendo conto della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini. Ermeslink si impegna a dare comunicazione al Comune degli interventi di riparazione su guasto.

9.3 Il Comune, per parte sua, si impegna a comunicare ad Ermeslink ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull'infrastruttura di rete di Ermeslink.

9.4 Ai fini dell'effettuazione degli interventi, per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice delle comunicazioni elettroniche ovvero altra norma applicabile, si farà riferimento al Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione.

Art. 10

Obblighi di Ermeslink

Nell'esecuzione delle attività, Ermeslink si impegna:

10.1 Ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013 e nell'art. 38 c. 5 del sopra-citato D.L. 76/2020;

10.2 A vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell'ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;

10.3 Ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca del sedime stradale durante i lavori;

10.4 Ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture

fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile

la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;

10.5 Ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità

derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;

10.6 Ad effettuare i ripristini stradali in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM

1° ottobre 2013; con particolare riferimento agli scavi realizzati in minitrincea, nell'ipotesi in

cui si dovessero verificare – a fronte di comprovata documentazione – abbassamenti di quota

tra lo scavo realizzato con la predetta tecnica e la pavimentazione stradale esistente, derivanti

e direttamente imputabili alle lavorazioni poste in essere da Ermeslink, quest'ultima

effettuerà il ripristino del manto stradale;

10.7 A provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete;

10.8 Resta inteso che, salvo i casi di dolo o colpa grave, nulla è dovuto a Ermeslink da parte

del Comune, delle proprie società partecipate o controllate, o da società che gestiscono le

infrastrutture di proprietà comunale in caso di danneggiamento dei cavi in fibra ottica di

proprietà di Ermeslink, durante operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria del

cavidotto o dei servizi in esso allocati, qualora Ermeslink non abbia correttamente indicato la

presenza di infrastruttura e purchè il Comune abbia preventivamente comunicato a Ermeslink

l'inizio dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, a meno che si

tratti di interventi con carattere di urgenza, di cui sarà data comunicazione a Ermeslink non

appena possibile, così che quest'ultima possa mettere in sicurezza la rete di comunicazioni

elettroniche.

Art. 11

Impegni del Comune

Nell'ambito della Convenzione, il Comune si impegna a definire adeguate procedure per una

copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatorio e autorizzativo

di lungo termine procedendo a:

11.1 Nominare, con provvedimento del Sindaco contestuale alla sottoscrizione della presente.

Convenzione, un soggetto definito Punto Unico di Contatto ("PUC") con il compito tra

l'altro, di agevolare e supportare le operazioni finalizzate alla realizzazione della rete

Ermeslink e di stipulare la presente Convenzione, nonché di adottare tutti gli atti necessari

alla realizzazione del progetto Ermeslink, quand'anche rientranti di norma nelle competenze

di altri Direttori o altre strutture dell'Ente e, pertanto, in loro sostituzione;

11.2 Favorire l'utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l'impatto

delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi

degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla

viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;

11.3 Informare in via preventiva Ermeslink nel caso di interventi sulla sede stradale che

possa interessare il Progetto Ermeslink ovvero sulle infrastrutture di rete di proprietà del

Comune utilizzate da Ermeslink, stante la necessità di assicurare la continuità del servizio

gestito da Ermeslink, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio

stesso, fornendo alla stessa Ermeslink indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e

tempistica degli interventi. In questi casi, Ermeslink assumerà i necessari provvedimenti

(eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza della propria infrastruttura

nel più breve tempo possibile. A tal fine, il Comune garantirà la massima collaborazione e,

ove richiesto da Ermeslink, si coordinerà con la stessa società per l'individuazione della

migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture di rete

comunali in modo da eliminare o comunque minimizzare il rischio di sospensioni e/o

interruzioni e/o malfunzionamenti del servizio gestito o fornito da Ermeslink. Ermeslink ha

il diritto di presenziare con propri tecnici ovvero con soggetti da questa delegati

all'esecuzione dei suddetti interventi da parte del Comune.

Art. 12

Oneri ed esenzioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi degli artt. 88 e 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, Ermeslink è espressamente esente dal pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore del Comune (quali canoni, cauzioni o fideiussioni), ad eccezione di quelli dovuti ai sensi dell'art. 93 comma 2, del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche) come modificato all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 33/2016 s.m.i., i quali si applicheranno, in ogni caso, esclusivamente in relazione ai nuovi scavi. Una volta realizzata l'infrastruttura, per le occupazioni permanenti del suolo pubblico è dovuto il pagamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, denominato "CANONE UNICO" come disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019, in quanto trattasi di occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 13

Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino derivanti dalla presente scrittura e dal progetto Ermeslink, Ermeslink si impegna a prestare idonea fideiussione bancaria, a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito. L'importo di detta fideiussione, calcolato di comune accordo con Ermeslink, a garanzia dei lavori da realizzare con particolare riferimento sul ripristino dei luoghi. La fideiussione avrà validità fino al completamento dei lavori di ripristino. In ogni caso, lo svincolo della fideiussione potrà essere richiesto al Comune da parte di Ermeslink a completamento dei lavori dei singoli progetti ovvero alla chiusura dei singoli cantieri, previa verifica dello stato dei luoghi e collaudo finale delle strade da parte del

Comune.

Art. 14

Referenti

Entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra il nominativo dei propri referenti e il Comune comunicherà ad Eremslink il PUC.

Art. 15

Iniziativa di comunicazione in merito alla realizzazione del progetto Ermeslink

Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del progetto Ermeslink, le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.

Art. 16

Durata della Convenzione

La Convenzione e le disposizioni in esso contenute avranno validità per 20 anni. Al termine del periodo, le Parti valuteranno se procedere o meno al rinnovo.

Art. 17

Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e pertanto a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Si considera "Informazione Confidenziale" ogni informazione relativa al progetto Ermeslink nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l'informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione della Convenzione (di seguito le "Dati Personali"), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e della normativa in vigore.

Le Parti garantiscono che i Dati Personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente Contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.

Art. 19

Applicazione delle norme

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia ivi incluse quelle contenute nel Codice delle Comunicazioni elettroniche.

Art. 20

Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Ragusa.

Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all'emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.

*

Letto, firmato e sottoscritto in _____, il _____

Il Comune _____

Ermeslink _____

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal **12 OTT. 2021** al **27 OTT 2021**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale